



AUTOMOBILE CLUB TREVISO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE
DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Art. 12 legge 241/90 e s.m.i.

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 1
del 7 aprile 2022

Articolo 1 **Normativa di** **riferimento**

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

L'Automobile Club Treviso, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, può concedere contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 a favore di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni, Club auto e moto storiche, Enti pubblici e privati.

Si considera attribuzione di erogazioni economiche anche:

- la richiesta, da parte di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni, Persone ed Enti pubblici e privati, di disporre gratuitamente di gadget / coppe o altro materiale, di proprietà dell'Automobile Club Treviso, per iniziative concordate con l'Automobile Club stesso, ma non organizzate dall'Ente;
- la richiesta di disporre, gratuitamente, dell'uso del marchio / logo di proprietà dell'Automobile Club Treviso, a titolo di sponsorizzazione per iniziative concordate con l'Ente, ma non organizzate dall'Ente stesso.

Sulla base dello Statuto, "**ACI**" rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Per il conseguimento di tali scopi ACI:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;

c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;

e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;

f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;

g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo".

L'Automobile Club è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, degli interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell'art. **38** dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità.

Non si considerano soggetti alla disciplina del presente "Regolamento" le iniziative che l'Automobile Club Treviso ritiene di promuovere in diretta collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni, Persone ed Enti pubblici e privati.

Articolo 3

Formulazione delle richieste di contributo

I soggetti che intendano ottenere sovvenzioni, contributi, ecc., ai fini del sostegno di un'iniziativa che rientri nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Ente, devono presentare un'apposita domanda. La domanda deve contenere: *(modulistica in allegato)*

- i riferimenti del soggetto pubblico o privato richiedente il contributo (denominazione o ragione sociale, indirizzo, Partita Iva e Codice Fiscale, dichiarazione di perseguire o non perseguire fini di lucro) e le generalità del legale rappresentante;
- la descrizione dettagliata dell'iniziativa / manifestazione / evento per la quale si richiede il contributo;
- la misura del contributo richiesto all'Ente;
- le modalità di promozione dell'intervento contributivo dell'Ente (inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc.);
- la richiesta o meno dell'uso del logo dell'Automobile Club Treviso;

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o del soggetto privato richiedente il contributo.

Articolo 4

Presentazione delle richieste di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate:

- entro il **30 Settembre** di ciascun anno per le iniziative in programma nel primo semestre dell'anno successivo;
- entro il **31 Marzo** di ciascun anno per le iniziative in programma nel secondo semestre dell'anno stesso;

In casi eccezionali, l'Ente potrà valutare la possibilità di accettare domande di contributo presentate successivamente ai termini indicati, consegnate almeno **20 giorni prima** dell'avvio dell'iniziativa, al fine di consentire agli Organi dell'Ente di deliberare sul progetto.

Le domande possono essere presentate: "brevi manu" direttamente in Direzione dell'Automobile Club Treviso, via posta con lettera raccomandata A/R, oppure tramite **pec (da pec a pec)** all'indirizzo **PEC** dell'Ente – acitreviso@pec.acitreviso.it al fine di accertarne la ricezione.

Articolo 5

Adozione della delibera per la concessione del contributo o per il diniego

I contributi vengono concessi o negati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e, in via d'urgenza, delibera del Presidente. Il Direttore è autorizzato alla sola concessione dell'uso del patrocinio (logo) - e di eventuali gadget / omaggi sociali / coppe / ecc. nonché di contributi di entità non superiore a € 1.000,00; La concessione o il diniego del "contributo" vengono deliberati, a seguito dell'esame della documentazione presentata dai richiedenti, sulla base:

- delle risorse disponibili nel budget annuale;
- dell'ammissibilità della richiesta, in funzione del rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente;
- della eventuale rotazione dei beneficiari;
- di altre eventuali motivazioni indicate dal *Consiglio Direttivo / Presidente*, anche sulla base di situazioni contingenti.

In caso di accoglimento della domanda, la delibera del Consiglio Direttivo / del Presidente e/o determina del Direttore, conterrà indicazioni in merito:

- al/i soggetto/i beneficiario/i del contributo;
- all'importo del contributo;
- ad eventuali condizioni a cui deve intendersi subordinata l'erogazione;
- ai tempi ed alle modalità di erogazione del contributo;
- al consenso o al diniego all'utilizzo del marchio / logo dell'Automobile Club Treviso;
- alla richiesta di indicare, da parte del beneficiario, su tutto il materiale di promozione la scritta: "*con il contributo dell'Automobile Club Treviso*".

La concessione del contributo verrà attuata a condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma presentato.

La concessione, o il diniego del contributo deliberati, sarà comunicato ai richiedenti.

Articolo 6

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa, erogazione e liquidazione del contributo

L'esecuzione della delibera di concessione del contributo spetta al Direttore dell'Automobile Club Treviso, il quale dovrà richiedere, entro **60** giorni dalla conclusione delle iniziative, la presentazione, da parte dei beneficiari, di una relazione descrittiva del "progetto" e di una copia di tutto il materiale di documentazione della manifestazione cui si riferisce il contributo. (*modulistica in allegato*)

Qualora il Direttore accerti che l'iniziativa:

- non sia stata svolta in conformità al programma presentato, il contributo dovrà essere erogato in modo proporzionale all'esecuzione;
- non sia stata realizzata, o siano state apportate modifiche sostanziali rispetto al programma presentato, il contributo dovrà essere revocato.

Articolo 7

Rinnovo contributo

La concessione del contributo non conferisce il diritto o la pretesa, da parte del beneficiario, ad alcuna continuità per gli anni successivi o nel medesimo periodo, per ulteriori iniziative.

I soggetti che intendano ottenere ulteriori contributi, oltre a quelli concessi, dovranno presentare nuovamente la domanda, sulla base del presente "Regolamento".

Articolo 8

Trasparenza

Sulla base del *Decreto Legislativo n° 150 del 27 Ottobre 2009*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e del Programma triennale per la trasparenza, la legalità e l'integrità dell'Ente, l'Automobile Club Brescia provvede a pubblicare nell'apposita sezione "**sovvenzioni e contributi**" del sito istituzionale, www.treviso.aci.it un apposito elenco dei contributi, delle sovvenzioni, dei crediti, dei sussidi e dei benefici di natura economica, erogati a persone fisiche e giuridiche esterne, con indicazione dei beneficiari e delle somme ad essi concesse.